

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

del 22 dicembre 1997 (Stato 17 febbraio 2004)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

visto l'articolo 41 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997¹
sulle telecomunicazioni (LTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1²

¹ Se le tasse amministrative sono calcolate secondo il tempo impiegato, la tariffa oraria indicata comprende la quota dei costi globali imputabile all'oggetto della tassa amministrativa; questi ultimi includono, se del caso, le spese della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) e le spese dell'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) legate alla gestione delle frequenze.

² Per il trattamento delle offerte, l'autorità concedente riscuote dai richiedenti una tassa amministrativa calcolata in funzione del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi; sono fatte salve le disposizioni speciali.³

³ Se la tassa amministrativa ammonta a una somma trascurabile, l'autorità competente può rinunciare a riscuoterla.

⁴ L'autorità competente può riscuotere acconti per un massimo di due anni al posto della tassa amministrativa. Dopo aver fissato definitivamente la tassa amministrativa dovuta, essa computa gli acconti e richiede o rimborsa il saldo rimanente.⁴

RU 1998 517

¹ RS 784.10

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU 2003 4781).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU 2003 4781).

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione

Sezione 1: Fornitura di servizi di telecomunicazione⁵

Art. 1a⁶ Messa a concorso di concessioni per servizi di telecomunicazione

¹ Per l'ammissione dei richiedenti nell'ambito della messa a concorso di una concessione per servizi di telecomunicazione mediante aggiudicazione al miglior offerente, l'autorità concedente riscuote dai richiedenti stessi, in parti uguali, una tassa amministrativa totale minima di 10 000 franchi, calcolata in funzione del tempo impiegato ...⁷. Per la procedura d'aggiudicazione al miglior offerente, l'autorità concedente riscuote dai richiedenti ammessi, in parti uguali, una tassa amministrativa, calcolata in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato.

² Per il trattamento delle offerte nell'ambito della messa a concorso di una concessione per servizi di telecomunicazione mediante aggiudicazione secondo determinati criteri, l'autorità concedente riscuote dai richiedenti, in parti uguali, una tassa amministrativa minima di 10 000 franchi, calcolata in funzione delle spese effettive e del tempo impiegato. Una tassa amministrativa minima di 50 000 franchi è riscossa nell'ambito della messa a concorso di una concessione per il servizio universale (art. 3).

³ L'autorità concedente può ridurre la tassa amministrativa riscossa dal richiedente che si ritira dalla procedura prima della decisione finale d'attribuzione di una concessione.

Art. 2⁸ Concessioni per servizi di telecomunicazione

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per servizi di telecomunicazione, l'autorità concedente riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁹

² ...¹⁰

³ Per la sorveglianza della concessione per servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 960 franchi.¹¹

⁴ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, utilizzato da un concessionario per offrire servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote inoltre le tasse amministrative stabilite negli articoli 4-6b.

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁷ Espr. soppressa dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente documento.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

Art. 3¹² Concessione per il servizio universale

¹ Per il rilascio di una concessione per il servizio universale, l'autorità concedente riscuote una tassa amministrativa minima di 100 000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la sorveglianza della concessione, l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 200 000 franchi. In caso di rilascio di più concessioni per il servizio universale, la tassa amministrativa annua ammonta a 100 000 franchi per concessionario, alla quale si aggiunge una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.¹³

³ Per la modifica e la revoca della concessione, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo ...¹⁴.

⁴ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, utilizzato da un concessionario per offrire servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote inoltre le tasse amministrative stabilite negli articoli 4–6b.

Art. 3a¹⁵ Fornitori sottoposti all'obbligo di annunciarsi

¹ Per la registrazione, la modifica o l'annullamento di una registrazione di un fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all'obbligo d'annunciarsi, l'Ufficio federale riscuote dal fornitore una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.¹⁶

² ...¹⁷

³ Per la sorveglianza di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato, l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 960 franchi.¹⁸

Art. 3b¹⁹ Decisioni d'interconnessione

Per una decisione d'interconnessione, la Commissione riscuote una tassa amministrativa minima di 10 000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato. Inoltre, le spese come ad esempio quelle di perizia, possono essere addebitate alle parti.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁴ Espr. soppressa dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente documento.

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2885).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Art. 3c²⁰ Decisioni concernenti il diritto di coutenza

Per una decisione concernente il diritto di coutenza (art. 36 cpv. 2 LTC), l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa minima di 1000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Sezione 2: Concessioni di radiocomunicazione²¹**Art. 4²²** Concessioni per l'utilizzo di collegamenti in ponte radio

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per l'utilizzo di collegamenti in ponte radio, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per l'assegnazione o la modifica di un collegamento in ponte radio, l'Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa di:

- a. 200 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1;
- b. 150 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2;
- c. 50 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.

³ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'Ufficio federale riscuote dal concessionario le seguenti tasse amministrative mensili:

- a. 40 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1;
- b. 20 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2;
- c. 10 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.

Art. 4a²³ Concessioni per le reti locali senza filo

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per reti locali senza filo (Wireless Local Loop, WLL), l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.²⁴

² ... ²⁵

³ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua di 250 franchi per stazione di base ma un minimo di 2000 franchi.

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 12 mag. 1999 (RU **1999** 1844). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

Art. 5 Concessioni per servizi di telecomunicazione mobili e per servizi di radiochiamata²⁶

1 ... 27

2 Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per servizi di telecomunicazione mobili, di una concessione per servizi di radiochiamata o per la fornitura di servizi di radiocomunicazione mediante ripetitore autonomo, l'autorità concedente riscuote dal destinatario della concessione una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.²⁸

3 ... 29

4 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'Ufficio federale riscuote annualmente dai concessionari:

- a. per un servizio a livello nazionale, una tassa amministrativa di 100 franchi per canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz;
- b. per un servizio regionale, una tassa amministrativa di 20 franchi per regione e canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza inferiore o uguale a 25 kHz.³⁰

5 Nel caso di un canale con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 25 kHz, le tasse amministrative secondo il capoverso 4 sono moltiplicate per lo stesso coefficiente.³¹

6 Per un servizio di telecomunicazione mediante un sistema Digital European Cordless Telecommunications (DECT) che funziona nella gamma delle frequenze 1880–1900 MHz, la tassa amministrativa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 100 franchi l'anno per stazione di base.³²

Art. 6³³ Concessioni per servizi di telecomunicazione via satellite

1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per servizi di telecomunicazione via satellite, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

2 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti, l'Ufficio federale riscuote dai concessionari una tassa amministrativa annua di 36 franchi per ogni canale attribuito con una larghezza di banda ad alta frequenza di 100 kHz, da un minimo di 300 franchi a un massimo di 50 000 franchi.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

27 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

29 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

³ Nel caso di un canale con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multiplo di 100 kHz, le tasse amministrative secondo il capoverso 3 sono moltiplicate per lo stesso coefficiente.

Art. 6a³⁴

Art. 6b³⁵ Concessioni per servizi di radiocomunicazione su onde corte

¹ Per il rilascio, la modifica o la revoca di una concessione per servizi di radiocomunicazione su onde corte, l'autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.³⁶

² ... ³⁷

³ Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l'Ufficio federale riscuote dal concessionario una tassa amministrativa annua di 110 franchi per canale attribuito.

Art. 7 Concessioni rilasciate nell'ambito della procedura di vendita all'asta

Le tasse amministrative riscosse nell'ambito di una procedura di vendita all'asta secondo l'articolo 39 capoverso 3 LTC non coprono la sorveglianza, la modifica e la revoca della concessione, l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze nonché le posizioni orbitali di satelliti.

Art. 8 e 9³⁸

Art. 9a³⁹

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998 (RU **1999** 386). Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1999** 386). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

³⁷ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

³⁸ Abrogati dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386). Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Capitolo 3: Utilizzazione delle frequenze senza fornitura di servizi di telecomunicazione

Sezione 1: Concessioni per radiocomunicazioni a scopo professionale

Art. 10 Impianti delle radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane nonché impianti di radiodeterminazione a bordo di battelli della navigazione interna

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.⁴⁰

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 6 franchi.

³ Per il controllo e il controllo supplementare di un impianto del servizio radio telefonico renano, il concessionario deve pagare una tassa di 250 franchi.

Art. 11 Impianti di ricerca persone

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.⁴¹

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 3 franchi.⁴²

Art. 12 Altre concessioni per radiocomunicazioni a scopo professionale

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a:

- a.⁴³ 200 franchi per impianti di radiocomunicazione che devono essere utilizzati su frequenze esclusive;
- b. 150 franchi per impianti di radiocomunicazione che devono essere utilizzati su frequenze comuni;
- c. 50 franchi per impianti di radiocomunicazione che devono essere utilizzati su frequenze collettive.

^{1bis} La tassa amministrativa dovuta per la modifica della concessione ammonta alla metà della tassa amministrativa unica di cui al capoverso 1. Se la concessione riguarda un collegamento senza filo (duplex o simplex), l'importo dovuto è identico all'importo della tassa amministrativa unica di cui al capoverso 1.⁴⁴

² Se un impianto di radiocomunicazione secondo il capoverso 1 è utilizzato su frequenze di diverse classi, deve essere pagata la tassa più alta.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 386).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 386).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 386). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

³ La tassa mensile per un impianto di radiocomunicazione ricetrasmittente, fatte salve le tasse previste al capoverso 7, ammonta a:

- a. 9 franchi (area limitrofa) e a 13,40 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 1;
- b. 4,10 franchi (area limitrofa) e a 6,30 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 2;
- c. 1,80 franchi (area limitrofa) e a 2,60 franchi (area discosta) per ogni impianto esercitato nella classe di frequenze 3.⁴⁵

⁴ Per un trasmettitore o un ricevitore gli importi riscossi sono pari alla metà delle tasse amministrative di cui al capoverso 3.⁴⁶

⁵ Le tasse amministrative di cui al capoverso 3 per il traffico limitrofo e il traffico discosto si distinguono nel modo seguente in funzione della potenza irradiata equivalente (ERP) del trasmettitore:

- a. area limitrofa: le frequenze fino a 400 MHz con una ERP superiore a 0,25 Watt ma inferiore o uguale a 2,5 Watt, come pure le frequenze superiori a 400 MHz con una ERP superiore a 0,25 Watt ma inferiore o uguale a 25 Watt;
- b. area discosta: le frequenze fino a 400 MHz con una ERP superiore a 2,5 Watt e le frequenze superiori a 400 MHz con una ERP superiore a 25 Watt.⁴⁷

⁶ Per un impianto di radiocomunicazione con una ERP inferiore o uguale a 0,25 Watt, il concessionario paga la metà delle tasse amministrative dovute per il traffico limitrofo.⁴⁸

⁷ La tassa amministrativa mensile per un collegamento in ponte radio (duplex o simplex), ammonta a:

- a. 40 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 1;
- b. 20 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 2;
- c. 10 franchi per collegamento appartenente alla classe di frequenze 3.⁴⁹

⁸ Per i collegamenti via satellite che non servono a fornire servizi di telecomunicazione, le tasse amministrative annue per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti sono calcolate in base all'articolo 6 capoversi 2 e 3.⁵⁰

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

Art. 13 e 14⁵¹**Art. 15** Concessioni per radiocomunicazioni a scopo professionale di durata limitata

¹ Per una concessione di radiocomunicazione a scopo professionale della durata massima di dieci giorni, le tasse ammontano a un terzo delle tasse ordinarie.

² Per una concessione di radiocomunicazione a scopo professionale della durata massima di venti giorni, le tasse ammontano a due terzi delle tasse ordinarie.

³ Per una concessione di radiocomunicazione a scopo professionale di durata superiore a venti giorni, sono riscosse le tasse ordinarie.

Sezione 2: Altre utilizzazioni di frequenze**Art. 16** Concessione per radioamatori

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.⁵²

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 8 franchi.

³ Per una concessione per radioamatori limitata a tre mesi, l'Ufficio federale riscuote una tassa forfettaria unica.

Art. 17 Concessione per prove di impianti di radiocomunicazione

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 150 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 75 franchi.⁵³

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 16 franchi.⁵⁴

³ Per una concessione per prove di impianti di radiocomunicazione, rilasciata per valutare servizi di telecomunicazione potenziali secondo l'articolo 32 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁵⁵ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC), si applica il sistema di calcolo delle tasse della relativa concessione di servizi.

⁵¹ Abrogati dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁵⁵ RS **784.102.1**

Art. 18 Concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 50 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 25 franchi.⁵⁶

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 6 franchi.

Art. 19 Radiocomunicazioni a uso generale

¹ La tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione ammonta a 30 franchi. La tassa per la modifica della concessione ammonta a 20 franchi.⁵⁷

² La tassa amministrativa mensile ammonta a 5 franchi.

Art. 19a⁵⁸ Registrazione di radiofari d'emergenza

¹ Per la registrazione di un radiofaro d'emergenza è riscossa una tassa amministrativa unica di 50 franchi.

² Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per un radiofaro d'emergenza utilizzato in mare, se quest'ultimo è parte integrante di una concessione per radiocomunicazioni a scopo professionale per un impianto di radiocomunicazione marittima.

Capitolo 4: Elementi di indirizzo**Art. 19b⁵⁹**

¹ L'assoggettamento al pagamento della tassa amministrativa scade l'ultimo giorno del mese in cui:

- a. una decisione di revoca di un'attribuzione di elementi d'indirizzo passa in giudicato;
- b. degli elementi d'indirizzo sono restituiti volontariamente dal loro titolare.

² Le tasse amministrative annue riscosse anticipatamente non sono rimborsate in caso di revoca degli elementi di indirizzo giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettere b, c e d dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁶⁰ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

⁵⁹ Originariamente nel cap. 4. Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001 (RU **2001** 2885). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

⁶⁰ RS **784.104**

Art. 19c⁶¹ Riattribuzione immediata di elementi d'indirizzo

Per la riattribuzione immediata di elementi d'indirizzo in casi eccezionali in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁶² concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi, se le tasse amministrative per l'attribuzione di elementi d'indirizzo calcolate conformemente alle disposizioni del presente capitolo risultano eccessive.

Art. 20⁶³ Indicativi

¹ Per l'attribuzione di un indicativo, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la gestione di un indicativo, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 600 franchi.

³ Per la revoca di un indicativo, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 21⁶⁴ Serie di numeri

¹ Per l'attribuzione di una serie di numeri, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la gestione di una serie di numeri, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a:

- a. 400 franchi per una serie di 1000 numeri;
- b. 200 franchi per una serie di 10 000 numeri.

³ Per la revoca di una serie di numeri, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 21a⁶⁵ Numeri individuali

¹ Per l'attribuzione di un numero individuale, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa pari a 60 franchi.

² Per la gestione dei numeri individuali, l'Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 9 franchi per ogni numero attribuito individualmente. A decorrere dall'anno successivo all'attribuzione, l'Ufficio federale riscuote da ogni titolare anche una tassa amministrativa annua di base pari a 42 franchi per la gestione dei dati e le spese di fatturazione. Non sussiste alcun diritto al rimborso

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

⁶² RS **784.104**

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 13 apr. 2000 (RU **2000** 1100). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

della tassa amministrativa o della tassa di base se il titolare rinuncia all'attribuzione nel corso dell'anno civile.

³ Per la revoca di un numero individuale, l'Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 22⁶⁶ Numeri brevi

¹ Per l'attribuzione di un numero breve, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la gestione di un numero breve, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 1500 franchi.

³ Per la revoca di un numero breve, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 22a⁶⁷ Codice CS

¹ Per l'attribuzione di un codice CS, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la gestione di un codice CS, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 750 franchi.

³ Per la revoca di un codice CS, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁶⁸

Art. 23⁶⁹ DNIC⁷⁰

¹ Per l'attribuzione di un decimo di un DNIC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷¹

² Per la gestione di un decimo di un DNIC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 1000 franchi.

³ Per la revoca di un decimo di un DNIC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷²

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2885).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁷⁰ I termini e le abbreviazioni utilizzati in questo capitolo sono spiegati nell'allegato all'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (RS **784.104**).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Art. 24 Nomi ADMD

¹ Per l'attribuzione di un nome ADMD, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷³

² Per la gestione di un nome ADMD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 500 franchi.

³ Per la revoca di un nome ADMD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷⁴

Art. 25 Nomi PRMD

¹ Per l'attribuzione di un nome PRMD, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷⁵

² Per la gestione di un nome PRMD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un nome PRMD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷⁶

Art. 26 Nomi RDN

¹ Per l'attribuzione di un nome RDN, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷⁷

² Per la gestione di un nome RDN, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un nome RDN, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷⁸

Art. 27 Indirizzi NSAP

¹ Per l'attribuzione di un indirizzo NSAP, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁷⁹

² Per la gestione di un indirizzo NSAP, esso riscuote dal richiedente una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un indirizzo NSAP, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁸⁰

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU 2000 3036).

Art. 28⁸¹ ICD

¹ Per l'attribuzione di un ICD, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la revoca di un ICD, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 29 Object identifier

¹ Per l'attribuzione di un identificatore d'oggetto, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁸²

² Per la gestione di un object identifier, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un identificatore d'oggetto, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.⁸³

Art. 30⁸⁴ IIN

¹ Per l'attribuzione di un IIN, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la revoca di un IIN, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 31⁸⁵ ISPC

¹ Per l'attribuzione di un ISPC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la gestione di un ISPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 750 franchi.

³ Per la revoca di un ISPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 32 NSPC

¹ Per l'attribuzione di un NSPC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁸⁶

² Per la gestione di un NSPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036, **2004** 917).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036, **2004** 917).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

³ Per la revoca di un NSPC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁸⁷

Art. 32a⁸⁸ MNC

¹ Per l'attribuzione di un MNC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁸⁹

² Per la gestione di un MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁹⁰

Art. 32b⁹¹ Codice Interlock CUG

¹ Per l'attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁹²

² Per la gestione di un sedicesimo del codice Interlock CUG, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un sedicesimo del codice Interlock CUG, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁹³

Art. 32c⁹⁴ T-MNC

¹ Per l'attribuzione di un T-MNC, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Per la gestione di un T-MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un T-MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU **1999** 386).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2885).

Art. 32^{d95} Atti in relazione alla delega di compiti in materia di gestione d'elementi d'indirizzo

¹ Per l'ammissione dei richiedenti nell'ambito della messa a concorso di un compito delegato mediante aggiudicazione al miglior offerente, l'Ufficio federale riscuote dai richiedenti, in parti uguali, una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato. Per la procedura d'aggiudicazione al miglior offerente, l'Ufficio federale riscuote dai richiedenti ammessi, in parti uguali, una tassa amministrativa calcolata secondo le spese effettive e il tempo impiegato.

² Per il trattamento delle offerte nell'ambito della messa a concorso di un compito delegato mediante aggiudicazione secondo determinati criteri, l'Ufficio federale riscuote dai richiedenti, in parti uguali, una tassa amministrativa calcolata secondo i costi effettivi e il tempo impiegato.

³ L'Ufficio federale può ridurre la tassa amministrativa riscossa da un richiedente che si ritira dalla procedura prima della decisione finale d'attribuzione di un compito in materia di gestione d'elementi d'indirizzo.

⁴ Per il trattamento di una domanda che non soddisfa le condizioni per l'assunzione di un compito delegato, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato.

⁵ Per il rilascio di un'autorizzazione o la conclusione di un contratto che permettono di assumere un compito delegato, così come per la modifica di tale autorizzazione o di tale contratto, l'Ufficio federale riscuote dal delegato una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato.

⁶ Per la sorveglianza dei compiti delegati, l'Ufficio federale riscuote dal delegato una tassa amministrativa annua minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

⁷ Per la revoca di un'autorizzazione o la disdetta di un contratto che permettono di assumere un compito delegato, l'Ufficio federale riscuote dal delegato una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 33 Codice del fabbricante

¹ Per l'attribuzione di un codice del fabbricante, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁹⁶

² Per la gestione di un codice del fabbricante, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un codice del fabbricante, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.⁹⁷

⁹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2002** 211).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Art. 34⁹⁸ Codice di esercente

¹ Per l'attribuzione di un codice di esercente, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.⁹⁹

² Per la gestione di un codice di esercente, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi.

³ Per la revoca di un codice di esercente, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.¹⁰⁰

Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione**Art. 35**¹⁰¹ Omologazione di impianti di telecomunicazione

Per la revoca dell'omologazione di un impianto di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 36¹⁰² Notifica degli impianti di radiocomunicazione

Per la notifica di un impianto di radiocomunicazione, l'Ufficio federale riscuote dall'autore della notifica una tassa amministrativa di 300 franchi per ogni impianto di radiocomunicazione.

Art. 37 Modifica di un contrassegno

Per la modifica di un contrassegno di impianti di telecomunicazione omologati, l'Ufficio federale riscuote dal titolare dell'omologazione una tassa amministrativa di 250 franchi.

Art. 38¹⁰³ Autorizzazione di prova

Per l'autorizzazione di installazione e di esercizio di un impianto collegato per filo a scopo di prova tecnica, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 130 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 13 apr. 2000 (RU **2000** 1100).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

Art. 39¹⁰⁴**Art. 40**¹⁰⁵ Perizia sulla conformità degli impianti di telecomunicazione

Per una perizia sulla conformità degli impianti di telecomunicazione, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 41¹⁰⁶ Controllo ulteriore

¹ Se il controllo ulteriore stabilisce che l'impianto di telecomunicazione non è conforme alle esigenze di cui agli articoli 9–11 e 21 dell'ordinanza del 14 giugno 2002¹⁰⁷ sugli impianti di telecomunicazioni, l'Ufficio federale riscuote dalla persona controllata una tassa amministrativa minima di 130 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

² Se il controllo ulteriore stabilisce che l'impianto di telecomunicazione non è conforme, esso riscuote dalla persona controllata una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato, per l'esame della conformità e la decisione di non conformità. È fatto salvo l'articolo 45b.

Art. 42¹⁰⁸ Decisione in vista dell'eliminazione delle interferenze

Per una decisione in vista dell'eliminazione delle interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, l'Ufficio federale riscuote dall'esercente dell'impianto di telecomunicazione che è all'origine dell'interferenza una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 43¹⁰⁹ Partecipazione alla valutazione di domande di accreditamento

Per le perizie svolte nell'ambito della valutazione delle domande di accreditamento, l'Ufficio federale riscuote dal Servizio d'accreditamento svizzero una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato ...¹¹⁰.

Art. 44¹¹¹ Determinazione delle serie di prove radio essenziali

Per la determinazione delle serie di prove radio essenziali nell'ambito della procedura del controllo di fabbricazione interno, e per le prove specifiche, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

¹⁰⁴ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁰⁵ vo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁰⁷ RS **784.101.2**

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹¹⁰ Espr. soppressa dal n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente documento.

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

Art. 44a¹¹² Esame del dossier tecnico di fabbricazione

Per l'esame del dossier tecnico di fabbricazione, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 45¹¹³ Certificato di garanzia qualità totale

Per il rilascio di un certificato di garanzia qualità totale, l'Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Capitolo 5a:¹¹⁴ **Informazioni e altri compiti amministrativi**

Art. 45a¹¹⁵ Informazioni e altre prestazioni dell'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale può riscuotere tasse amministrative, calcolate secondo il tempo impiegato, per:

- a. la redazione di pareri legali e la fornitura d'informazioni giuridiche;
- b. la fornitura d'informazioni economiche o tecniche;
- c. la messa a disposizione e la riproduzione di risultati statistici;
- d. altri atti amministrativi, in particolare concernenti la consultazione di documenti, l'obbligo d'informazione giusta l'articolo 13 LTC e l'eventuale lavoro supplementare in relazione all'articolo 59 LTC.¹¹⁶

² Se le informazioni comportano un carico rilevante di lavoro, l'Ufficio federale informa anticipatamente il richiedente circa l'ammontare approssimativo della tassa.

³ Se la tassa amministrativa è a carico di più persone, esse ne rispondono solidalmente.

⁴ Le autorità della Confederazione e, in caso di reciprocità, dei Cantoni e dei Comuni sono esonerate dal pagamento della tassa amministrativa di cui al capoverso 1 se la prestazione è destinata a un loro proprio uso.

Art. 45b¹¹⁷ Provvedimenti e sanzioni amministrative

Qualora adottati provvedimenti o sanzioni amministrative, l'autorità competente riscuote dal trasgressore una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

¹¹² Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 13 apr. 2000 (RU **2000** 1100). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 13 apr. 2000 (RU **2000** 1100).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3036).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4781).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 46 Esecuzione e delega

¹ L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Esso fissa le tasse per:

- a. la consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di interconnessione (art. 42 cpv. 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997¹¹⁸ sui servizi di telecomunicazione);
- b. i costi derivanti dagli accertamenti necessari a stabilire la causa delle interferenze nel traffico delle telecomunicazioni e nella radiodiffusione (art. 16 capoverso 2 OGC¹¹⁹);
- c. gli esami per operatore delle radiocomunicazioni;
- d. i costi derivanti dal mancato invio da parte del concessionario delle indicazioni necessarie per il calcolo della tassa (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997¹²⁰ sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni);
- e. il rilascio di documenti stampati, come ad esempio prescrizioni tecniche e amministrative, liste di impianti di telecomunicazione o annuari di radioamatori (art. 31 cpv. 1 OGC).

Art. 47 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFTCE del 17 settembre 1993¹²¹ sugli impianti d'utente è abrogata.

Art. 48¹²² Disposizioni transitorie

I concessionari che secondo l'articolo 6 capoversi 3 e 4 devono versare una tassa amministrativa, pagano la metà delle tasse ordinarie entro il 31 dicembre 2004.

Art. 49 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

¹¹⁸ [RU 1997 2833, 2000 1044. RU 2001 2759 art. 83]. Vedi ora l'O del 31 ott. 2001 (RS 784.101.1).

¹¹⁹ RS 784.102.1

¹²⁰ RS 784.106

¹²¹ [RU 1993 2796, 1995 5504]

¹²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 dic. 2003 (RU 2003 4781).